



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

Associazione fra intermediari finanziari non bancari

Spett.le Banca d'Italia  
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza  
Divisione Normativa Primaria  
Via Milano n. 53  
00184 – Roma

Oggetto: *Osservazioni inerenti la pubblica consultazione in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”.*

L'Unione Finanziarie Italiane condivide le finalità perseguite con il documento per la consultazione relativo alla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”. In particolare UFI esprime apprezzamento circa l'azione di semplificazione, di chiarimento e di riduzione degli oneri economici intrapresa con le disposizioni poste in consultazione, tra cui specificatamente:

- l'eliminazione del “Documento contenente i principali diritti del cliente”
- la riconduzione dell'ISC al TAEG per i finanziamenti non rientranti nel credito ai consumatori
- la non obbligatorietà dell'invio del documento di sintesi nelle comunicazioni periodiche alla clientela per quei rapporti nei quali non variano le condizioni economiche

Tuttavia, nell'auspicio di poter contribuire a rendere le disposizioni più coerenti con le esigenze di tutela della clientela e degli operatori creditizi, si formulano le seguenti osservazioni.



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE  
Associazione fra intermediari finanziari non bancari

Sez. I – Par. 3 “Definizioni” (pag. 9)

Pag. 9 *"offerta fuori sede"*, l'offerta (ossia la promozione, e il collocamento, **la conclusione** di operazioni e servizi bancari e finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario;

modificare come segue:

*"offerta fuori sede"*, l'offerta (**ossia la promozione, il collocamento, o la conclusione di operazioni e servizi bancari e finanziari**) svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario; motivazione: la disciplina riguarda anche i Mediatori creditizi;

Dal momento che la norma è dichiarata applicabile anche ai mediatori creditizi, si propone di riformulare l'attuale definizione posta in pubblica consultazione come sopra indicato. La ragione della modifica proposta è rimarcare, ove ve ne fosse bisogno, che al mediatore creditizio è preclusa la conclusione di operazioni e servizi bancari e finanziari ai sensi dell'art. 13 co. 1 D.Lgs. 141/2010.

A questo proposito si chiede altresì di chiarire se il Comunicato della B.I. inerente l'attività bancaria fuori sede (G.U. n. 11 del 14/01/2006) e il Comunicato “Attività bancaria fuori sede Mediatori e agenti” (G.U. n. 211 del 09/09/2002) contenenti la definizione di “promozione e collocamento”, e le corrispettive disposizione delle Istruzioni di vigilanza siano da ritenersi abrogate ovvero se alla stesse possa continuarsi a fare riferimento per le definizioni di promozione e collocamento.

Sez. II Par. 2 (pag. 14).

Si sollevano inoltre alcune perplessità in merito alla scelta di non allegare più al Provvedimento nell'Allegato 3 le Guide tempo per tempo redatte e/o aggiornate dalla Banca d'Italia.

Si è inoltre contrari alla scelta compiuta di voler includere, tra gli allegati al Provvedimento di trasparenza, anche la “Convenzione per la definizione delle caratteristiche di un conto base ...” (Allegato n. 7) dando così valore cogente a un accordo privo di natura dispositiva e avente comunque una durata limitata nel tempo.

Sez. III – par. 6 “Norme di legge in materia di decorrenza delle valute, estinzione anticipata e portabilità dei finanziamenti (*rinvio*) (pag. 29)

Si ritiene non necessario tale rinvio, atteso che trattasi di norme primarie, peraltro richiamate in generale nella sezione I par. 2 Fonti normative.



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

Associazione fra intermediari finanziari non bancari

Sez. IV – Par. 3.1 “Comunicazioni periodiche alla clientela – Disposizioni di carattere generale” (pag. 31-ss.)

Pag. 32 *“in qualsiasi momento del rapporto il cliente possa ottenere gratuitamente dall’intermediario copia del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore; l’invio o la consegna del documento di sintesi richiesto dal cliente sono effettuati tempestivamente ovvero allo sportello;”*

Si propone di eliminare la specifica “ovvero allo sportello”, solitamente riferita agli sportelli bancari, in quanto suscettibile di indurre in errore la clientela o gli operatori vigilati non bancari.

Pag. 32 *“Se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto alla comunicazione precedente, l’invio o la consegna del documento di sintesi possono essere omessi a condizione che:*

*- in qualsiasi momento del rapporto il cliente possa ottenere gratuitamente dall’intermediario copia del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore; l’invio o la consegna del documento di sintesi richiesto dal cliente sono effettuati tempestivamente ovvero allo sportello;*

*- il cliente che abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche possa accedere al documento di sintesi aggiornato, in qualsiasi momento, tramite il sito web dell’intermediario”.*

L’applicazione letterale della disposizione di cui al secondo punto sopra citato determinerebbe l’obbligo per gli intermediari – i cui clienti abbiano scelto il regime di comunicazioni telematiche – di pubblicare sul proprio sito i documenti di sintesi relativi a tutti i rapporti in essere aggiornandoli tempo per tempo. Ciò cagionerebbe ingenti ed evidenti oneri economici, possibili problemi di privacy, lunghi tempi tecnici di adeguamento dei sistemi informatici.

In armonia con la previsione contenuta nel capoverso precedente si propone quindi di modificare la disposizione prevedendo che *“il cliente che abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche possa ricevere il documento di sintesi aggiornato, in qualsiasi momento, per via telematica, all’indirizzo e-mail tempo per tempo fornito dal cliente”.*

Sez. VII – Par. 9 “Norme di legge in materia di recesso, inadempimento del fornitore, rimborso anticipato (rinvio)” (pag. 81).

Si ritiene non necessario tale rinvio, atteso che trattasi di norme primarie, peraltro richiamate in generale nella Sezione I Par. 2 Fonti normative. In subordine, in caso di mancato accoglimento di tale istanza, potrebbero aggiungersi dopo la locuzione “Per i contratti disciplinati dalla presente sezione” le parole “conclusi dopo la data del 19 settembre 2010”.



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

Associazione fra intermediari finanziari non bancari

Sez. VII-bis “CQS” (p. 84)

Pag. 84 *“Le componenti di costo dovute all’intermediario e quelle dovute a soggetti terzi (ad es. a titolo di imposta, quale corrispettivo di altri contratti o della mediazione), che vanno riportate nel documento standard denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, sono messe in evidenza secondo una delle seguenti alternative ...”*

Entrambe le alternative proposte sembrerebbero contrastare con la perseguita finalità di semplificazione dei documenti di trasparenza e con la comparabilità dei documenti afferenti il credito ai consumatori. Se ne propone quindi l’eliminazione.

Sez. VIII – par. 1 “Mediatori creditizi” (pag. 85-ss.)

Pag. 85 *“sezione III, escluso il paragrafo 4. Al contratto di mediazione non si applicano le deroghe all’obbligo della forma scritta previste dal paragrafo 2”;*  
Si ritiene dovrebbe essere aggiunto *“escluso il paragrafo 4 e 5”*.

Pag. 86 *“Quando il mediatore creditizio impiega tecniche di comunicazione a distanza per consigliare al cliente specifici prodotti bancari o finanziari disciplinati dal presente provvedimento o per effettuare la raccolta di richieste di finanziamento, invia al cliente il foglio informativo e, se prevista, la Guida, ovvero l’indirizzo web diretto sul quale possono essere consultati”*.

Si ritiene dovrebbe essere sostituire la parola “consigliare” con “presentare”, considerata l’autonomia e l’indipendenza che dovrebbe contraddistinguere il mediatore creditizio nello svolgimento della sua attività professionale. Si ritiene inoltre che dovrebbe essere aggiunta la specifica per cui trattasi del sito web diretto dell’intermediario erogante.

Pag. 86 *“I mediatori creditizi assicurano, anche attraverso l’adozione di procedure interne, una sollecita ed esaustiva trattazione dei reclami della clientela. A questi fini, individuano un responsabile e/o un ufficio apposito.”*

Si ritiene che dovrebbe essere specificato che trattasi dei *“reclami alla clientela relativi all’attività di mediazione creditizia”*. Attesa inoltre l’esclusione dall’ambito di applicazione soggettivo della disciplina ABF ai mediatori creditizi, si ritiene in questa fase prematura, anche perché onerosa, la previsione di un responsabile e di un apposito ufficio di trattazione reclami per i mediatori creditizi. Si propone quindi l’eliminazione del secondo capoverso.



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

Associazione fra intermediari finanziari non bancari

## Attività di “Segnalazione”

In relazione ai chiarimenti forniti dall’OAM in materia di “segnalazione” (FAQ “Segnalazione” pubblicata sul Portale OAM in data 20 maggio 2013 – Comunicazione OAM n. 1/13), si chiede voler esplicitare gli adempimenti per la corretta indicazione, ai fini del rispetto della disciplina di trasparenza della componente di costo determinato da tale attività, nonché l’applicabilità anche a tale attività degli adempimenti previsti dalla Sez. VIII Par. 1 (a titolo esemplificativo consegna foglio informativo e Guide, attestazione di avvenuta consegna, etc.).

### Sez. XI Requisiti organizzativi (p. 93-ss.)

L’art. 128-ter del TUB è stato introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010. Tale norma, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del medesimo D. Lgs., è entrata in vigore il 3 dicembre 2010. Pertanto nel commentare tale norma nella Sezione X, a pag. 92, sarebbe opportuno precisare anche la decorrenza delle nuove misure inibitorie consentite alla Banca d’Italia. Si propone pertanto di correggere l’inizio del primo capoverso di pag. 92 che recita *“Ai sensi dell’articolo 128-ter del T.U. qualora nell’esercizio dei controlli emergano irregolarità, la Banca d’Italia può”* aggiungendo dopo la parola *“irregolarità”* l’espressione *“relative a contratti di credito conclusi dopo il 3 dicembre 2010”*.

In alternativa, nella lettera a) del medesimo capoverso dopo le parole *“e ordinare”* si potrebbe aggiungere la locuzione *“con riferimento ai contratti di credito conclusi successivamente al 3 dicembre 2010”*.

### Sez. XI, Par. 2, pag. 95

La previsione secondo cui i corrispettivi richiesti alla clientela ogni qualvolta la normativa richiede che essi non possano superare o siano comunque adeguati e proporzionati rispetto alle spese sostenute debbano essere quantificati per iscritto e formalmente approvati è generica e potrebbe generare incertezza negli operatori.

Dovrebbe pertanto essere meglio circostanziata al fine di preservare una omogeneità di giudizio e certezza del dato normativo nei procedimenti sanzionatori tempo per tempo avviati dalla Banca d’Italia sugli operatori vigilati, tenuto conto che l’unica disposizione norma ove attualmente si prevede un rapporto tra costi sostenuti dagli intermediari e spese addebitate alla clientela è rappresentata dall’art. 127 bis co. 3 TUB per le spese addebitate per informazioni o comunicazioni. Prevedere genericamente in un provvedimento attuativo che i corrispettivi siano adeguati e proporzionati in rapporto ai costi sostenuti potrebbe erroneamente far ritenere che si voglia interferire sulle politiche di *pricing* adottate dai singoli intermediari, a detrimento del principio di libera concorrenza che dovrebbe caratterizzare anche il comparto bancario e finanziario.



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

Associazione fra intermediari finanziari non bancari

Concludendo, si chiede di conoscere le presunte tempistiche di entrata in vigore delle suddette disposizioni, accordando agli operatori un congruo tempo per porre in essere i dovuti adempimenti.

Nel ringraziare per l'attenzione riservata, si inviano distinti saluti.

Roma, 6 settembre 2013

Il Segretario Generale  
(Dott. Massimo Marchesi)